

Dispositivo

- 1) La decisione del 16 ottobre 2009 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è annullata.
- 2) L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è condannata a corrispondere al sig. Allgeier la somma di EUR 5 000.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Allgeier.

(¹) GU C 260 del 25.9.2010, pag. 27.

Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-93/12)

(2012/C 343/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda volta all'annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 1° dicembre 2011 della Direttrice dell'OIL di non rinnovare il contratto del ricorrente che avrebbe quindi avuto termine il 15 gennaio 2012;
- annullare per quanto necessario la decisione confermativa della citata decisione, risultante dalla lettera del 6 febbraio 2012 della Direttrice;
- condannare la Commissione a risarcire, a titolo del danno alla carriera subito dal ricorrente nel periodo dal 15 gennaio al 30 giugno 2012, un importo corrispondente alla differenza tra lo stipendio netto che avrebbe guadagnato presso l'OIL e gli assegni di disoccupazione netti di cui ha beneficiato, valutato provvisoriamente a EUR 11 309, e a versare

per suo conto al Regime comunitario delle pensioni i contributi corrispondenti allo stipendio che avrebbe dovuto percepire;

- stabilire il rinnovo a tempo indeterminato del contratto di lavoro del ricorrente presso l'OIL, con effetto alla data di scadenza del suo attuale contratto;
- in subordine, condannare la Commissione a versargli, come risarcimento del danno alla carriera che subirebbe altrimenti a decorrere da tale data, la differenza tra lo stipendio e i diritti pensionistici che avrebbe acquisito se il suo contratto presso l'OIL fosse stato rinnovato a tempo indeterminato e lo stipendio o emolumenti corrispondenti e la pensione di cui potrebbe beneficiare altrove;
- condannare la Commissione a versargli, come risarcimento del danno morale derivante dal mancato rinnovo del suo contratto di lavoro presso l'OIL, la somma di EUR 5 000;
- condannare la Commissione a versargli, come risarcimento del danno morale derivante dall'illegittimità del suo rapporto informativo per il 2010, la somma di EUR 5 000;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto l'11 settembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-96/12)

(2012/C 343/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione di concorso EPSO/AD/207/11, di conferma della decisione di non ammettere il ricorrente nell'elenco di riserva in quanto non soddisferebbe taluni specifici requisiti di ammissione a detto concorso e domanda di risarcimento del danno.

Conclusioni del ricorrente

- Annullamento della decisione della commissione di concorso EPSO/AD/206/11 (AD5) e EPSO/AD/207/11 (AD7) datata 1° giugno 2012, di conferma della decisione del 9 febbraio 2012 di non ammettere il ricorrente nell'elenco di riserva del concorso in quanto non soddisferebbe taluni specifici requisiti di ammissione;

- per quanto necessario, annullamento della decisione della commissione di concorso EPSO/AD/206/11 (AD5) e EPSO/AD/207/11 (AD7) datata 9 febbraio 2012;
- concessione al ricorrente della somma fissata ex aequo et bono e provvisoriamente di EUR 3 000, a titolo di danno morale subito;
- condanna della Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 17 settembre 2012 — ZZ/Consiglio**(Causa F-98/12)**

(2012/C 343/41)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di non promuovere la ricorrente al grado AD12 per gli esercizi di promozione 2008 e 2009.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare le decisioni dell'APN di non promuovere la ricorrente al grado AD12 per gli esercizi di promozione 2008 e 2009;
- in quanto necessario, annullare la decisione dell'APN del 6 giugno 2012 di respingere il reclamo della ricorrente avverso la sua mancata promozione al grado AD 12 per gli esercizi di promozione 2008 e 2009;

- condannare il Consiglio alle spese.

Ricorso proposto il 18 settembre 2012 — ZZ/Comitato delle regioni**(Causa F-99/12)**

(2012/C 343/42)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi, A. Blot, avvocati)

Convenuto: Comitato delle regioni

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del Comitato delle regioni recante rigetto della domanda del ricorrente intesa a che il calcolo dei suoi diritti a pensione non sia effettuato in applicazione delle nuove DGE.

Conclusioni del ricorrente

- In via principale, annullamento della decisione del Comitato delle regioni del 1° dicembre 2011 recante rigetto della domanda del ricorrente del 13 luglio 2011, quale completata il 16 agosto 2011;
- per quanto necessario, annullamento della decisione datata 8 giugno 2012 recante rigetto espresso del reclamo del ricorrente datato 10 febbraio 2012;
- in subordine, riconoscimento del danno morale subito e condanna del convenuto al versamento di una somma pari a EUR 20 000;
- condanna del Comitato delle regioni alle spese.